Ufficio Giudice Unico Sportivo

Procedimento n. GSP19133 bis **Data: 13/02/2020**

A) Documenti si cui si basa la decisione:

Incontro (16128) di Att. Prom. Under 15 Alto Adige-Trentino-Veneto U15 Quali Coppa Italia EST disputatosi a Palaghiaccio Padova () il 12/01/2020 tra Padova U15 (678) e AHC Toblach Dobbiaco Icebears U15 (106).

B) Precedenti:

C) Decisioni:

alla squadra dell' **()** REVOCA DECISIONE GSP19133 DEL 21/01/2020.

D) Motivazione:

()

Il Giudice Unico Sportivo F.I.S.G.

premesso che

- con decisione GSP19133 dd.21.01.2020 emessa sulla base di una segnalazione pervenuta dall'Ufficio Campionati Hockey F.I.S.G. in relazione all'incontro disputatosi in Padova in data 12.01.2020 tra la squadra locale e quella dell' H.C. Toblach–Dobbiaco nell'ambito dell'attività Promozionale–Categoria Under 15 Alto Adige–Trentino–Veneto U15 Quali Coppa Italia Est, questo Giudice Sportivo comminava a carico della società ospite la sanzione disciplinare della perdita della gara a tavolino con il punteggio di 5-0 per avere schierato una formazione composta da un numero di giocatori inferiore a quello inderogabilmente previsto dalle N.O.F.A. Giovanili vigenti;

- successivamente perveniva una nota della società sanzionata con la quale si contestava quanto asserito nella decisione citata, sostenendo che la propria squadra si era presentata in campo con un numero di giocatori (13 (tredici) giocatori di movimento più 2 (due) portieri) sufficiente a garantire la regolarità della partita;

- con ulteriore comunicazione l'arbitro dell'incontro dichiarava che effettivamente il *roster* fornito dalla società H.C. Toblach Dobbiaco per il controllo dei giocatori e successivo appello riportava complessivamente 15 (quindici) atleti e che quindi vi era stato un errore da parte del marcatore uficiale di gara nel ricopiare i nominativi sul foglio di arbitraggio, *poi sottoscritto dallo stesso arbitro.*

Un tanto premesso

appare evidente che la regolarità della partita in questione non possa dirsi inficiata sotto il profilo dell'equità sportiva e che pertanto la decisione adottata debba essere revocata.

Con l'occasione si raccomanda vivamente a tutti i direttori di gara una maggiore attenzione

nell'esercizio delle proprie funzioni, soprattutto in relazione alle delicate operazioni preliminari allo svolgimento dell'incontro che, se non correttamente eseguite, possono, come appunto nel caso di specie, ripercuotersi negativamente sul successivo giudizio disciplinare, inficiandone l'esito, in quanto basato su presupposti di fatto errati.

Alla luce di quanto sopra,

revoca

in via di autotutela la propria **decisione GSP19133 dd.21.01.2020** cui pertanto non dovrà darsi applicazione

dispone

l'**omologazione** del risultato di gara conseguito sul campo e la conseguente **rettifica** della classifica generale.

Il Giudice Unico Sportivo
Avv. Franco Biasi